

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

IL RINGRAZIAMENTO DELL'ARCIVESCOVO

Venerabili Fratelli e Figli carissimi in Gesù Cristo,

Ritornato in Sede dopo la non breve convalescenza, quale mi fu prescritta, in seguito al grave incidente automobilistico occorsomi la sera del 9 agosto u. s., mi affretto a notificarvi che oggi stesso coll'aiuto di Dio ho ripreso le consuete mie occupazioni, e spero continuare ininterrottamente, benchè con alquanto minore intensità e maggior moderazione nell'orario delle udienze come richiedono molteplici e gravi ragioni.

Due lunghi mesi mi tennero lontano da Voi, VV. FF. e FF. DD., e con quale e quanto sacrificio non saprei dirvelo. Ed ora quasi con accresciuto amore a Voi ritorno!

E' però mio dovere ringraziare anzitutto la Divina Provvidenza per avermi, nella sua grande misericordia, non solo risparmiato la vita, ma confortato ancora, nella dura prova cui permise fossi sottoposto, con quella calma e rassegnazione, di cui avevo assoluto bisogno. In mezzo a tutti i miei dolori io non ebbi altro pensiero che questo: di soddisfare a Dio per i miei peccati, e di implorare nel tempo stesso da Lui per voi, FF. e FF. CC., per le anime vostre, per la Diocesi tutta, quelle migliori e maggiori grazie, che ci sono necessarie.

Ho fiducia che il Signore abbia esaudito le mie preghiere, come ha misericordiosamente esaudito le molte che Voi pure gli avete innalzato per la mia guarigione.

Ed ora che tutto per grazia di Dio non è più che un semplice ricordo, mi affretto a dirvi: dobbiamo adorare in ogni cosa i disegni della Divina Provvidenza; è certo che Dio permette il male per ricavarne del bene. E non ultimo bene dal fatto doloroso, che mi è successo, io lo vidi nella solenne vostra manifestazione di fede e di carità verso la persona del vostro Arcivescovo; manifestazione, che ha unito anche più intimamente e indissolubilmente il mio cuore ai vostri, e ridonderà, io lo spero e lo domando umilmente al Signore, a reciproco nostro vantaggio spirituale.

Certamente io non potrò mai più dimenticare quella spontanea, cortese e così affettuosa partecipazione presa al doloroso mio caso da ogni ceto o classe di persone, non appena i giornali ne riferirono la notizia, e ripensandola, ne provo tuttora profonda commozione, giacchè fu un vero plebiscito di tutti i carissimi Diocesani e una vera gara nell'assumere informazioni sullo stato di mia salute e nel farmi giungere i più commoventi augurii per una pronta e completa guarigione.

Devo ricordare le stesse Onorevoli Autorità Cittadine, perchè tutte furono premurosissime nel recarmi personalmente, il primo giorno della sciagura, le loro felicitazioni per lo scampato pericolo e l'augurio di un perfetto ristabilimento.

Ora una dimostrazione così pronta e universale non è forse una prova eloquente della vostra fede e della vostra carità cristiana? Non certo la povera mia persona poteva commovere così largamente ogni cuore e destare tanto interesse per la mia salute! Voi miravate in me unicamente il Vescovo, e perciò il maestro che vi insegna la via del Cielo, il ministro di Dio, che guida le vostre anime alla salvezza eterna. Questo pensiero suscitato in voi dalla fede, accendeva del pari in cuor vostro la carità di Gesù Cristo verso il Padre e Pastore delle anime vostre: di qui provenne quel vivo interessamento che mostraste per la mia guarigione.

Ben so, VV. FF. e FF. DD., che non vi limitaste a inviarmi i vostri augurii, ma colle vostre preghiere sollecitaste da Dio il pronto ricupero della mia salute. Mi commossero assai dapprima le vostre promesse di preghiere, e mi confortò poi grandemente l'unanime slancio con cui in tutte le parrocchie, mercè lo zelo dei carissimi Parroci, si intrapresero tridui e si promossero SS. Comunioni a questo scopo. Sono informato della premura colla quale corrisposero all'invito del Clero specialmente le Associazioni Cattoliche di uomini, donne, giovani e fanciulle, e tutte le Famiglie e Congregazioni Religiose, sia maschili che femminili.

Tutto questo è prova evidente della carità che unisce al Vescovo tutti i suoi figli.

Per tanti motivi Voi ben potete comprendere, VV. FF. e FF. DD., quali siano oggi i sentimenti del mio cuore e le disposizioni dell'animo mio a vostro riguardo. Vorrei potervi aprire l'animo stesso e mostrarvi la piena di affetti e tutta la riconoscenza che è in me verso tutti i miei amatissimi Diocesani senza eccezione e distinzione alcuna.

E poichè mi è dato esprimere qui un pubblico e completo ringraziamento ad ogni ordine di persone che così premurosamente si degnarono interessarsi del mio stato, il mio commosso e riconoscente pensiero corre ad umiliarsi ai piedi dell'augusto Pontefice Pio XI, che subito e ripetute volte, fino ad ogni superato pericolo, volle conoscere le condizioni mie, mi confortò colla sua Benedizione e incaricò S. E. R.ma Mons. Giuseppe Pizzardo, Sostituto della Segreteria di Stato, di visitarmi a nome suo.

Così mi è caro rendere onaggio di pubbliche grazie alla stessa Ecc. Rev. di Mons. Pizzardo, così amabile con me, all'Ecc.mo Arcivescovo di Vercelli ed a tutti i Vescovi del Piemonte, tanto benevoli verso la povera mia persona.

Pubbliche grazie ai carissimi Parroci dell'Archidiocesi, a tutto il Venerando Clero, a tutte le Associazioni Cattoliche e Corporazioni Religiose.

Ed ancora con specialissima, imperitura riconoscenza io porgo i miei ringraziamenti alle onorevoli Autorità Cittadine, Governative, Militari e Giudiziarie. Tante loro attenzioni e delicatezze non saranno mai più da me dimenticate.

Mi sia ora concesso di ricordare qui pubblicamente con ampiissima ragione di riconoscenza l'onorevole Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni, gli egregi e valenti Sanitari del Pio Istituto, che tutti insieme col personale inserviente, ebbero per me, durante il mio breve soggiorno al S. Giovanni, premure e cortesie superiori ad ogni elogio.

Fra tutti, sento il dovere di nominare in particolar modo l'illustre Sig. Prof. Dott. Ferruccio Ferrero, il quale con squisita perizia e con speciale amorevolezza, quale io non potrei esprimere a parole, mi operò, ed in seguito sempre mi curò e mi prestò assistenza fino a completa mia guarigione: — l'ill.mo Sig. Prof. Dott. Ferdinando Battistini, già di mia particolare conoscenza, il quale volle pure ripetutamente visitarmi ed assistermi coi suggerimenti della sua specialissima competenza medica e colla più benevolà, affettuosa bontà: — l'ill.mo Sig. Prof. Dott. Carle, Senatore del Regno, tanto premuroso nell'accorrere fin dalla prima ora e ritornare poi più volte al mio letto, interessandosi vivamente del mio

caso e del buon procedimento della cura, e con essi l'Ill.mo Sig. Prof. Dott. Serafino, Primario della Clinica Chirurgica dell'Ospedale.

Un ringraziamento ancora qui mi sgorga dal cuore tanto sentito quanto è meritato. Questo io rivolgo ai benemeriti Padri Barnabiti, i quali vollero ospitarmi nei loro magnifici collegi durante la mia convalescenza, e con una cordialità squisitissima nulla omisero per rinfrancare le mie forze e ridonarmi la primiera salute.

A tutti non solo esprimo i sensi della mia imperitura gratitudine, ma chiederò ognora per loro da Dio quelle migliori grazie, che sole possono essere adeguato compenso per tutto il bene che mi hanno fatto.

Ed ora che mi sono sdebitato verso i miei carissimi Figli in Gesù Cristo, mi sia ancora concesso di ringraziare anche i Figli antichi delle due Diocesi di Novara e di Biella, gli Astigiani e soprattutto i miei Compaesani di S. Damiano, poichè tutti anche in questa luttuosa circostanza vollero testificarmi l'unanime loro affetto, esprimendomi tutto il cordoglio del loro cuore per la disgrazia toccatami e i loro voti, congiunti pure alla preghiera, per la mia perfetta guarigione.

Certamente se io non ho dimenticato mai alcuno, tra quanti ho fin qui menzionato, nelle mie povere preghiere, oggi sento più impellente il dovere di ricordarli, e degnisi il buon Dio far paghi i miei voti, che non mirano se non al vero bene ed alla vera felicità di tante persone, che mi furono e mi sono per tanti titoli carissime nel Signore.

Ma la salute che voi ed io abbiamo chiesto ed ottenuto misericordiosamente dal Signore deve servire unicamente al bene delle anime nostre, per cui Iddio me l'ha concessa. Perciò occorre che essa mi sia conservata e accompagnata dalla grazia divina.

Piacciavi in conseguenza, VV. FF. e FF. CC., ve ne scongiuro di cuore, continuarmi la carità delle vostre orazioni, perché così certamente la recuperata salute varrà a farvi tutto il bene che io e voi desideriamo e che piacerà a Dio stesso che io vi faccia.

Siamo nel mese dedicato al Santo Rosario. Impegniamo pure l'efficacissimo patrocinio della nostra Madre Celeste Maria SS. ad assisterci sempre ed intercedere per noi, affinchè compiamo ognora la santa volontà di Dio e raggiungiamo tutti un giorno la sospirata felicità del Cielo.

Con grande affetto vi benedico tutti nel Signore.

Torino, 10 Ottobre 1925.

Vostro aff.mo in G. C.

✠ GIUSEPPE, Arcivescovo

Atti della Curia Arcivescovile



PER LA FACOLTÀ DI BINARE.

Col 1º prossimo Gennaio venendo a scadere ogni facoltà di binare concessa per l'anno in corso, chi per ragioni speciali intendersse ottenere la rinnovazione di detta facoltà deve presentare alla Curia — in doppio originale — nuova istanza debitamente motivata entro il prossimo Novembre. Le istanze dei R.di Cappellani devono portare il « visto » del rispettivo Parroco.

I ricorrenti dovranno poi nella seconda quindicina di Dicembre ritirare l'esito dell'istanza presso la Curia e possibilmente in persona per fornire gli eventuali schiarimenti che occorressero per la rinnovazione suddetta.

COLLETTA PER LE SCUOLE DI RELIGIONE.

I Rev. Sig. Parroci dell'Archidiocesi sono pregati di raccomandare alla carità dei Fedeli, nella 2^a Domenica di Avvento, la pia Opera delle Scuole di Religione, tanto necessarie soprattutto ai nostri giorni, e di consegnare le offerte alla nostra Curia Arcivescovile.

NUOVE PARROCCHIE

Erezione della Parrocchia di S. Agnese (Torino).

Erezione della Parrocchia della Savonera (Collegno).

NOMINE

Molinari Teol. Antonio, Professore di Filosofia nel Seminario di Chieri, nominato Prof. effettivo di Teologia nel Seminario di Torino e titolare della Cattedra di Morale.

Baietto Teol. Quirino, Vicecurato a Carignano nominato Professore di Filosofia nel Seminario di Chieri.

Dalpozzo Can. Giovanni, Rettore di S. Anna in Torino, nominato Direttore del Pensionato Universitario Cattolico "Augustinianum",.

Osella Sac. Alessandro a Parroco di S. Croce, Torino.

Botta P. Bartolomeo Remigio a Vicario-Economista di S. Carlo, Torino.

Turletti Teol. Gerolamo, a Vicario-Economista di Reaglie.

MOVIMENTO VICECURATI E CAPPELLANI.

Gallina Teol. Giorgio, coadiutore a Faule.

Bocco Teol. Antonio, Cappellano alla borgata Babano, Cavour.

Duvina Teol. Ettore, da Vicecurato a Marentino al Convitto Operaio a Venaria Reale.

Cottino D. Bernardo, da Vicecurato di Poirino a Cappellano della Villa Cristina, Lucento.

Bauducco D. Antonio, da Vicecur. di Villastellone a Cappellano alla Borgata Balbo, Carignano.

Sandrono D. Francesco, da Vicecurato a S. M. Maddalena in Giaveno ad insegnante al Collegio di Barolo.

Racca D. Vincenzo, da Cappellano al Santuario di Moretta a Capp. Borgata S. Dalmazzo, Rivalba.

Minelli Teol. Giovanni, da Vicecurato di Orbassano a Vicec. a Villastellone.

Agasso D. Domenico, da Vicecurato di Polonghera a Vicec. a San Michele di Cavallermaggiore.

Matta Teol. Cesare, da Vicecurato a Brandizzo a Vicecurato alla Collegiata di Moncalieri.

Gianolio D. Giuseppe di Chieri, assegnato Vicec. a Brandizzo.

Matta D. Giuseppe di Buttigliera d'Asti, assegnato Vicecurato a Poirino, Parrocchia S. Maria.

Bianco D. Felice, da Cappellano della Frazione Podio (Pino Torinese) a Capp. di Cordova (Castiglione Tor.).

NECROLOGIO

Piscetta D. Luigi, Teol. Dott. Collegiato della Facoltà Teolog. e Giuridica, Professore di Teologia Morale nel Seminario Metropolitano, Membro del Consiglio Superiore della Pia Società Salesiana, \diamond l'8 Ottobre 1925, d'anni 67.

De Marchi P. Giovanni Angelo da Villafranca Piem., Provinciale dell'Ordine dei Serviti, Curato di S. Carlo, \diamond il 9 Ottobre 1925, d'anni 51.

Costa D. Stefano da Pessinetto, ex Professore nel Seminario di Bra e Direttore spir. dell'Istituto Albert in Lanzo Tor., \diamond il 14 Ottobre 1925, d'anni 51.

Atti della Santa Sede

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Ancora circa la facoltà di amministrare il Battesimo in casa fuori del pericolo di morte.

Il MONITORE ECCLESIASTICO pubblica questo interessantissimo commento al decreto della S. Congregazione dei Sacramenti inserito nel fascicolo precedente della nostra Rivista Diocesana (pag. 147).

ANNOTAZIONI

Giusta il can. 759 *in pericolo di morte* si può conferire « quovis tempore et loco » (c. 771) il battesimo *privato* e se chi lo amministra non è almeno diacono, si compie soltanto l'atto della infusione (ordinariamente, ma cfr. c. 758) pronunziando la formola; se invece è diacono o sacerdote, ma non parroco proprio del battezzando o da lui autorizzato, si aggiungono in quanto il tempo lo permette, le ceremonie che *seguono* secondo il Rituale; quelle che *precedono* si omettono anche in questo caso; altrimenti il battesimo sarebbe *solenne* (c. 738) la cui collazione è funzione riservata al *parroco* (c. 462, 1º) a norma del c. 738 cioè occorre la licenza del parroco o dell'Ordinario, « la quale legittimamente si presume *in caso di necessità* » a favore del *sacerdote* (ministro ordinario) o almeno del *diacono* (ministro straordinario) (c. 741). Anche in questo caso di necessità però per tale battesimo solenne onde possa farsi uso di tale presunzione di licenza, deve osservarsi il prescritto del can. 773, che cioè si amministri nel *battistero* di chiesa o oratorio pubblico; si può amministrare in altra *chiesa* sprovvista di fonte, solo se vi sia almeno un grave incomodo a venire in chiesa provvista. Il can. 775 sembra riservar quest'ultima facoltà al *parroco*; ma deve interpretarsi che ciò possa farsi anche dal sacerdote o diacono, almeno per licenza *esplicita* del parroco.

Per amministrare il battesimo solenne *in casa*, anche per il parroco, ci vuole invece il permesso *esplicito* dell'Ordinario, il quale potrà concederlo solo « iusta ac rationabili de causa, in aliquo casu extraordinario » (c. 776, § 2). La ragione di tale proibizione del battesimo solenne in casa, è intuitiva a chi semplicemente osservi le ceremonie del Rituale che precedono l'atto della collazione, e che si svolgono in tre luoghi distinti: l'atrio della chiesa, fino alle parole « *Ingredere in templum Dei* »; la chiesa stessa, fino al cambiamento di stola, e da ultimo il battistero o fonte. Come può salvarsi la verità di simili espressioni se non si abbia almeno una cappella e in essa una mensa che rappresenti il luogo del fonte? (cfr. c. 776, § 2). Anzi chiunque abbia dovuto amministrare il battesimo in casa, anche in « *decenti domus loco* », avrà sperimentato senz'altro tutto il disagio, che crea il dire e non fare.

Ciò nonostante, la mania di avere il battesimo in casa è straordinariamente tenace tra i fedeli. La Chiesa ha dovuto naturalmente fare eccezione per le famiglie dei Sovrani, nelle cui reggie, del resto, trovansi sontuose cap-

pelle che permettono tutto lo svolgimento del rito; a loro imitazione lo hanno voluto principi e nobili, o chiunque abbia un oratorio privato; ma poi, considerata l'eccezione come segno di nobiltà, vi hanno aspirato tutti coloro che aspirano alla nobiltà stessa, e quanti non vi aspirano? Oltre la pretesa di nobiltà, si hanno oggi pretese di convenienza sociale, per esempio, per far battezzare il nipotino da qualche zio prete o prelato, che ci tiene a distinguere la famiglia col battesimo in casa, quando non sono addirittura pretese di indole economica, come quella di risparmiare la spesa del corteo di carrozze, cui non si vorrebbe rinunziare a nessun patto, andando in chiesa.

Non è quindi a meravigliarsi se il Codice, su questo punto, si sia espresso piuttosto restrittivamente anche in confronto al diritto anteriore, rappresentato dai due decreti della S. C. del Concilio del 20 gennaio 1891 e della S. C. dei Sacramenti del 23 dicembre 1912, i quali cumulativamente stabilivano che gli Ordinari « pro suo prudenti arbitrio, ex iuxta et rationabili causa » potevano permettere il battesimo solenne in casa. Infatti il Codice ha aggiunta la restrizione « in aliquo casu extraordinario », la quale tende a far sì che la concessione non passi in « *praxis* » o « *habitus* », ma resti sempre col carattere spiccatamente di « *actus* » o di eccezione ad « *exemplum non trahenda* ». Si veggano anche il can. 1109 2 per il matrimonio in casa o il c. 822 4 per la Messa in casa.

Perciò, parlandosi di « *praxis* » nel quesito proposto alla S. C., essa si è riuscata di entrare su questo terreno, ma ha richiamato all'Ordinario proponente il c. 776, invitandolo anzitutto a considerare la concessione del can. 775, per cui, prima di ammettere il battesimo in *casa*, deve dimostrarsi la necessità di escludere, non solo la *parrocchiale*, ma la chiesa o oratorio pubblico eventualmente più vicino e più comodo. Richiama poi la sua attenzione non solo su la giusta e ragionevole causa, ma anche su la *straordinarietà* del caso « *aestimare autem casus extraordinarii gravitatem* », pur rimettendo su ciò il giudizio alla coscienza e prudenza dell'Ordinario. Questi, dunque, non dovrà farsene una norma ma formularlo volta per volta in « *singulis casibus* », a meno che non si tratti della eccezione permanente già contemplata nel decreto della S. R. C. 4 febbraio 1871 ad 3, n. 3291 di famiglie isolate a grandissima distanza da qualsiasi chiesa o cappella (ciò avviene, per esempio, nel Brasile). Trattandosi di esame da fare « *in singulis casibus* » è superfluo e forse pericoloso scendere ad esemplificazioni. Ma, per dare qualche norma possiamo additare il caso di grave pericolo per la salute del bambino — specie nei parli anticipati o troppo tardivi — per inclemenza di stagione; di pericolo permanente di infamia nei genitori, cui non possa altrimenti provvedersi; di pericolo di violenze o odii settarii. Sono da escludersi, anzi è da esaminare diligentemente se non vengano dissimulati dalla parvenza di motivi gravi e straordinari, le futili comuni ragioni di economia e di vana gloria, che troppo spesso sono a base delle frequenti domande dei fedeli.



Legislazione ecclesiastico-civile

Nuove disposizioni sulle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

Il R. D. 15 luglio 1923, N. 1717, venendo convertito nella legge 11 giugno 1925, N. 998, ha subito alcune modificazioni. Perciò si crede opportuno far conoscere il testo integro della legge stessa, quale fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno n. s.

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — I canoni enfileutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfileutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Art. 2 — Agli effetti della presente legge le prestazioni di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengono luogo, sono considerate perpetue:

1. se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2. se per legge, o per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3. se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni; purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni.

Art. 3. — Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfileusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti.

Art. 4. — Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione,

qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10.

Art. 5. — Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6. — Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7. — Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella Provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal Prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 8. — Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'articolo 1, qualora ne siano creditori il Demanio o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, le Province, i Comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera L. 50 annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 9. — Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati, però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

Art. 10 — Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1º gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

Art. 11. — Nelle affracazioni delle enfileusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfileusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfileusi temporanea.

Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

Art. 12. — Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfileuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 1.

Art. 13. — Per le affracazioni delle enfileusi temporanee il prezzo da pagarsi al concedente può ricevere un congruo aumento, che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

Art. 14. — Nelle enfileusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentano la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15. — Nella procedura di affrancazione dell'enfileusi, fatto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziaria si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziaria.

Prima della domanda giudiziaria o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, op-

pure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16. — In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 17. — Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche del concedente per la eventuale eccedenza.

Art. 18. — Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19. — Se la prestazione non supera il valore di L. 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di L. 10, ma non di L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà della tassa di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale, che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro a metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonché a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

Art. 21 — La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Azione Cattolica Diocesana

La propagazione della Fede nel mondo.

E' questo il titolo del fascicolo che ogni anno pubblica il Consiglio Nazionale Italiano della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, allo scopo di mantenere sempre più vivo nei Fedeli lo spirito di Apostolato e di eccitare chi ancora non l'avesse fatto a dare il proprio contributo alla nobilissima Istituzione.

Il Fascicolo dell'anno corrente, uscito alla fine di Agosto è quanto mai attraente e prezioso per le notizie che ci porta di tutto il mondo; notevoli fra gli altri sono due articoli «A che punto siamo» e «Il segreto della riuscita». Nel primo di essi il direttore della Rivista, fatto un rapido cenno, coi dati alla mano, del bene e segnalato le lacune che ancora qui e là si notano, afferma

che, se siamo a buon punto, la metà è ancora lontana e occorre camminare speditamente. Egli vorrebbe che l'Opera fosse costituita in ogni Parrocchia, e le Associazioni Cattoliche si facessero un dovere di sostenerla validamente. E' desiderio del S. Padre, afferma, che quest'anno giubilare sia eminentemente missionario, e perciò occorre fare un *Forte sbalzo* in avanti nelle offerte perchè la Chiesa possa dilatare sempre più le sue benefiche tende nell'universo. La maggior raccomandazione dell'articolista è però questa: di pregare perchè questa, che è opera altissima di Fede, più che di offerte abbisogna dell'aiuto che viene dall'alto e solo si propizia colla preghiera.

« *Il segreto della riuscita* » è un articolo di carattere organizzativo, in cui sono illustrati i concetti generali a cui s'ispira l'opera per ottenere il maggiore risultato. « *Il pellegrino* » si dice in detto articolo, che cammini solo nell'aperta campagna, facilmente smarrisce il retto sentiero e quando lo incolga qualche malanno o lo sorprende la notte buia, sente tutto il peso della solitudine, cade nello sgomento e s'arresta. Così è di colui che pone mano all'industria, al commercio; così è di colui che pone mano ad un'opera buona com'è quella di aiutare la propagazione della Fede nel mondo: occorre disciplinare, coordinare gli sforzi perchè più facilmente si tocchi il punto prefisso. E perciò la Chiesa, facendo sua l'opera di una modesta fanciulla Francese, Paolina Maria Jaricot, la rese più ampia, l'arricchì di privilegi, le diede un più vasto e luminoso programma. L'organizzazione dell'opera è semplice e forte e viene ad interessare tutti i Cattolici del mondo. Al Vertice di essa sta un *Consiglio superiore generale*, che risiede a Roma, presso la S. C. di Propaganda Fide; in ogni nazione un consiglio centrale dirige l'opera della nazione e mantiene viva l'operosità della periferia; in ogni Diocesi un *Direttore Diocesano*, nominato dal vescovo, che sta in rapporto col centro Nazionale, in ogni parrocchia un *direttore locale*, nella persona del parroco o di un suo delegato, attorno a cui stanno gli zelatori e le zelatrici, cui sono affidate le decurie e le centurie degli associati.

Quest'organizzazione ha dato dei risultati meravigliosi che si possono constatare in due successivi articoli: *una finestra nel mondo* e nel *Rendiconto col quadro d'onore*. Col primo l'autore ci conduce passo passo nella meravigliosa esposizione vaticana delle missioni e ci pone sott'occhio tutta l'opera dei nostri eroici missionari; nel secondo ci è data una chiara e precisa nozione delle offerte degli italiani per la propagazione della Fede. Da esso risulta che furono versate L. 1.916.415,66 e che l'Archidiocesi di Torino ha dato la bella somma di lire 74.870,40. Torino tiene per generosità il quarto posto fra le città italiane. Ma non va dimenticato che qua è sorta un'opera missionaria che è tutta sua, gemma e gloria purissima che onora la città nostra in tutto il mondo; le missioni della Consolata. Torino per queste missioni e per suo contributo all'opera Pontificia può vantarsi di aver corrisposto degnamente ai desiderii di Cristo e del suo Vicario.

Teol. Prof. Cesario Borla.

Il felice esito della Settimana per il Clero tenuta a Chieri dal 5 al 10 Ottobre.

Con legittimo senso di soddisfazione va notata l'ottima riuscita della Settimana Religiosa-Sociale per il Clero, tenutasi a Chieri nella prima settimana di ottobre. Vi intervenne una sessantina di sacerdoti diocesani con alcuni estradiocesani; numerosi tra essi i Rev. Parroci, che vollero partecipare personalmente, compresi della importanza che quelle giornate di studio e di discussione avrebbero avuto.

Ed ebbero davvero una grande importanza: prima per il numero, non eccessivo ma certo considerevole, degli intervenuti; e poi, soprattutto, per la profondità, serietà e praticità delle lezioni e delle discussioni che ne seguirono.

Rileviamo l'intimo carattere di religiosità mantenuto in quelle giornate sia dall'ambiente sacro e raccolto, sia soprattutto dalle purissime e bellissime meditazioni che il Rev. P. Caresana fece in ogni giorno precedere alle lezioni.

Il lavoro fatto fu intensissimo. In tre giorni si toccarono tutte le questioni generali che possono interessare l'Azione Cattolica; con lucidità mirabile e con senso intimo di persuasione, i Rev. Maestri P. Caresana e P. Balduzzi, coadiuvati anche dal Segretario e dal Vice-Segretario della Giunta Diocesana Can. Fiorio e Can. Rossi e dal Direttore dell'Opera Diocesana della B. Stampa Can. Savio, illustrarono bene l'ordinamento attuale di tutta l'Azione Cattolica e la posizione precisa delle sue organizzazioni in rapporto alle Associazioni religiose, sindacali e politiche.

Si parlò diffusamente dei Consigli Parrocchiali, rilevandone l'importanza e spiegandone la costituzione e il funzionamento. La Federazione Uomini Cattolici, la Gioventù Cattolica Maschile, i due rami dell'Unione Femminile Cattolica, formarono oggetto particolare di studio, di osservazione e di pratica discussione.

Vi fu trattato anche, come degno di grande considerazione, il problema della Stampa Cattolica, problema di importanza capitale per lo sviluppo e l'efficacia dell'Azione Cattolica. E si diede anche un rapidissimo cenno dei Segretariati esistenti ed operanti come organi della Giunta Diocesana.

La moltitudine e la complessità degli argomenti presentavano certo una difficoltà, che però fu superata dalla maestria di coloro che presiedettero a questa settimana, e specialmente del P. Caresana che ne fu il direttore sagace arguto, profondo, oculatissimo. Era per altro necessario che, per la prima volta che il Clero veniva raccolto per una serie di studii sull'Azione Cattolica in genere, si cercasse di presentare un quadro il più possibile completo, perchè se ne avesse una idea adeguata ed organica.

La buona riuscita di questo esperimento impegna la Giunta Diocesana a ripetere le settimane per il Clero negli anni venturi. E certo le altre settimane di studio che si faranno, potranno essere meno condensate e meno intense, perchè avranno per oggetto argomenti più particolari e meno molteplici, tali da non mettere alla prova la forza di resistenza degli intervenuti. E i partecipanti - si spera - saranno anche più numerosi.

Commissione Diocesana per la Musica Sacra.

In riferimento al Comunicato pubblicato su questa Rivista - Mese di Giugno - si osserva:

La proibizione fatta dall'articolo 54 del regolamento diocesano per la musica Sacra, che vieta i Concerti durante le funzioni liturgiche, comprende anche il suono d'un solo strumento accompagnato dall'Organo.

Scuola Diocesana di Musica Sacra.

Iniziata dalla Sezione Diocesana di S. Cecilia, approvata dalla Autorità Ecclesiastica, ha per scopo di formare maestri di Canto parrocchiale ed organisti per le Chiese della Diocesi. Un Patronato di benemerite persone, che ne apprezza la grande importanza, la sostiene moralmente e finanziariamente. Il programma

distribuito in tre corsi, comprende le seguenti materie: Canto gregoriano, armonica, pratica dell'organo. Ai promossi del 3^o corso verrà rilasciato un *attestato di Licenza* o il *Diploma di Organista parrocchiale*.

La scuola si apre il primo Giovedì di Novembre - 5 - ore 15.

Le domande di ammissione si accettano alle Sede della Scuola. Via Arcivescovado N. 12 e presso la Segreteria della Sezione. Via S. Chiara N. 9.

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

G. MORTARINO: Breve Trattato di Religione: La Dottrina Cattolica esposta in Compendio alla gioventù del popolo. - Bellissimo volume di 216 pagine, elegantemente rilegato, L. 6.

L'Autore, che è Prevosto degli Oblati dei SS. Gaudenzio e Carlo di Novara, espertissimo letterato e valoroso missionario, dopo aver dato alla luce una serie di pubblicazioni letterarie giustamente encomiate, si applica ora alla pubblicazione di indovinatissimi manuali di carattere religioso.

Bellissimo in questa fioritura il *Breve Trattato di Religione per la gioventù del popolo*. Il chiaro A. ne dà ragione nella prefazione:

« Perchè questo manuale di Religione? Ad alcuni sembrerà fuor di luogo che, mentre abbondano Catechismi e Trattati di Religione, anche ridotti in compendio, i quali vanno meritamente lodati per sodezza di materia e per eleganza di forma, altri pensi a pubblicare un nuovo compendio della Dottrina cattolica in forma di trattato. Ma quando si consideri che, riguardo allo studio della Religione, v'è ancora una piccola lacuna da riempire, non si sprà male a chi, per desiderio di giovare altrui, ha tentato di compilare un libro che potesse in qualche modo colmare il vuoto da molti lamentato.

« Si tratta di dare il « vital nutrimento » a una classe di persone che, pur desiderosa d'apprendere la religione, disdegna lo studio dei Catechismi fatti per i fanciulli, e d'altra parte non è atta a comprendere i trattati apologetici della Dottrina Cattolica. Questa classe di persone è la gioventù del popolo.

« Ed ecco lo scopo del presente manuale: porgere ai giovani che non frequentano altre scuole fuorchè le elementari, e non hanno' gran che di cultura, un libro che, sotto la forma di un trattato di semplice struttura e adatto alla loro capacità, insegni loro le verità principali della Religione cristiana.

« Mi sembra che la dottrina cattolica, apprestata in questa forma, possa essere senza grave fatica intesa e ritenuta a memoria da chicchessia, almeno quanto alla sostanza. Per questo ho tralasciate le domande solite a mettersi pei Catechismi, potendosi esse facilmente formulare su le tesi o su gli argomenti che si trattano. Così composto, il manuale si potrà dare in mano al giovane stesso, col dirgli senz'altro:

Messo t'ho innanzi: ormai per te ti ciba (P. X) ».

Fin qui, argutamente, l'A. — A noi non resta altro che confermare aver egli pienamente raggiunto lo scopo. Chiarissimo il linguaggio, ordinata e ben divisa la materia, perfetta la veste tipografica. Ben si comprende perchè

la Federazione Giovanile Novarese l'abbia adottato come testo ufficiale per le Scuole di Religione di tutti i Circoli Giovanili della Diocesi. Auguriamo che il prezioso volumetto incontri dappertutto altrettanto favore: si moltiplicherà il bene della gioventù è il merito dell'Autore.

G. BORGONOVO, Oblato Missionario Rho (Milano): Manna Pastorale, ossia i principii di Teologia Morale applicati ai casi pratici della vita di cura d'anime. Vol. di 542 pag. L. 10.

Vera manna spirituale è questo volume, che il P. Borgonovo offre al Clero italiano, specialmente ai giovani Sacerdoti. Nella fioritura dei manuali di Teologia Pastorale, che sono stati pubblicati in questi ultimi anni, il lavoro del P. Borgonovo occupa un degnissimo posto. Non si tratta di disquisizioni teoriche o di un'arida esposizione di principii, ma di regole ed osservazioni pratiche, « frutto dell'esperienza propria e dei Confratelli Oblati Missionari che allo studio della Morale abbinano il lavoro più assiduo e più vario nelle Missioni ed Esercizi ».

E chi conosce la pietà e lo zelo esemplaresimo dei PP. Oblati di Rho, potrà da ciò solo misurare qual prezioso tesoro sia questa *Manna Pastorale*.

Scrive il chiaro A. nella prefazione:

« *I Teologi danno principii luminosi di Morale, regole sapienti di ascetica, norme pratiche di direzione; ma troppo spesso, nei casi pratici della vita di cura d'anime, il Prete giovane si trova perplesso, ha bisogno di quell'indirizzo certo, di quel consiglio buono, di quella parola rassicurante che facciano al caso che ha tra mano.* — *Quante angustie in certi casi di giustizia, di censure, di occasioni; quante perplessità nell'avvicinare certi ignaranti, certe coscienze morbosamente tendenti al misticismo o alla colpa; quante apprensioni nel decidere le vocazioni o per il secolo o per la religione..!* »

« *Col consiglio dei miei ottimi Colleghi e di cari amici, e coll'obbedienza del P. Superiore, ho voluto precisamente ricordare ai Sacerdoti novelli, Confessori e Parroci, i principii più salienti di Teologia Morale e farne la pratica applicazione ai casi di coscienza più comuni o difficili che capitano nella vita di cura d'anime, specialmente in confessionale. Ho voluto pure dai principii solidi della T. Morale dedurre le conclusioni più sicure di ascetica, innestando così la direzione spirituale delle anime sullo studio della Morale. Tutto questo con sobrietà, esponendo le conclusioni dell'esperienza mia ed altrui, — con ordine, seguendo quello solito dei testi di Morale, — con chiarezza, eliminando ogni sottigliezza teoretica, abbinando principii e applicazioni, — con semplicità, senza erigermi a dottore della legge, ma scrivendo come Padre di Rho a Confratelli carissimi, coll'unico fine di fare un po' di bene* ».

Anche del chiaro A. della *Manna Pastorale* diremo che è pienamente riuscito nel suo intento. Raramente abbiamo trovato scienza, prudenza, pietà, amore delle anime, e sincera umiltà insieme accoppiate come in questo Manuale. Auguriamo che si diffonda largamente in mezzo al nostro Clero e ne diventi vera *manna quotidiana*.

ALESSANDRO RIBET - Direttore responsabile

Istituto Grafico Editoriale Torinese - Via Pietro Bagetti, 25 - Torino